

Codice A1607C

D.D. 18 maggio 2026, n. 353

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. - Murisengo (AL) - Intervento: Progetto di variante alla realizzazione di due impianti fotovoltaici a terra di potenza complessiva superiore a 1MW. - Autorizzazione Paesaggistica.**



**ATTO DD 353/A1607C/2026**

**DEL 18/05/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. – Murisengo (AL) – Intervento: Progetto di variante alla realizzazione di due impianti fotovoltaici a terra di potenza complessiva superiore a 1MW. - Autorizzazione Paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dal Comune di Murisengo (AL) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo

articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

## **DETERMINA**

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del

quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)  
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Urbanistica Piemonte Orientale*

*urbanistica.est@regione.piemonte.it  
urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it*

*Classif. 11.100/GESP/18/2026A/A1600A*

## **RELAZIONE**

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32

Comune: Murisengo (AL)

Intervento: Progetto di variante alla realizzazione di due impianti fotovoltaici a terra di potenza complessiva superiore a 1MW.

Istanza: Società Ossola Impianti Srl

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di qui pervenuta dal Comune di Murisengo (AL) in data 12/01/2026, con nota prot. n. 154 del 09/01/2026, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi qui pervenuti in data 20/02/2026,

considerato che l'intervento previsto consiste nel progetto di realizzazione di due impianti fotovoltaici di potenza nominale pari a 999,57 kW kWp e pari a 817,96 kWp, con relative cabine di trasformazione in struttura prefabbricata e recinzione perimetrale, in variante al progetto originario già autorizzato dalla Regione Piemonte con D.D. n. 257/A1607C del 08/04/2025, situato nel Comune di Murisengo (AL),

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stes-

so, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è parzialmente conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto parzialmente compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato per una parte ai sensi dell'art. 142 lett. c) - del D.lgs. 42/2004,

constatato che il progetto di variante ivi proposto, ha sostanzialmente ottemperato alle prescrizioni progettuali indicate nell'autorizzazione paesaggistica di cui alla D.D. n. 257-2025 sopra richiamata e, più in particolare, rispetto alla sommità del crinale collinare presente, è stata predisposta una traslazione del posizionamento dei pannelli fotovoltaici di ulteriori 20 m rispetto ai 20 m già proposti dal progetto originario, con la piantumazione di esemplari arborei autoctoni sulla sommità del crinale ad implementazione di quelli già presenti e ulteriori esemplari lungo i tre lati del perimetro del confine di proprietà; inoltre la variante in questione ha prospettato una nuova soluzione che prevede la posa di una parte degli impianti fotovoltaici in un'area di proprietà prima non interessata dal progetto, posta più a sud in contiguità al lotto di riferimento, con eliminazione delle due nuove strade di accesso in favore di un unico ingresso agli impianti sulla via pubblica posizionata presso l'area industriale esistente con la rinuncia alla previsione di una nuova viabilità interna ai lotti d'intervento, nonché una maggiore schermatura della nuova posizione di parte degli impianti data dalla presenza degli edifici commerciali esistenti antistanti i medesimi impianti in progetto,

considerato che le opere così come proposte, non appaiono comunque recare un pregiudizio irreversibile alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, a condizione che:

- il progetto venga realizzato così come proposto negli elaborati progettuali ivi trasmessi, comprensivi anche della documentazione integrativa presentata.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Richiesta del Comune</i>	<i>e-mail.pdf</i>
2	<i>Istanza richiedente</i>	<i>01354800052-10102025-1039.660_0.Lettera trasmissione integrazioni ottobre 2025.pdf.p7m</i>
3	<i>Fotoinserimenti</i>	<i>01354800052-10102025-1039.660_1.Tavola 4.bis_Fotoinserimenti.pdf.p7m</i>
4	<i>Elaborato grafico - Planimetria stato di progetto e stato di variante</i>	<i>01354800052-10102025-1039.660_2.Tav.5_Progetto variante Murisengo.pdf.p7m</i>

5	<i>Relazione Paesaggistica (elaborato integrativo)</i>	<i>01354800052-13022026-1738.660_1.All.A_Relazione Paesaggistica variante v.2026.pdf.p7m</i>
6	<i>Elaborato grafico – Pianta progetto autorizzato e fotografie (elaborato integrativo)</i>	<i>01354800052-13022026-1738.660_2.TAV.2_Stato di Fatto v.2026.pdf.p7m</i>
7	<i>Elaborato grafico – Pianta, Sezioni, particolari costruttivi progetto di variante e fotografie (elaborato integrativo)</i>	<i>01354800052-13022026-1738.660_3.TAV.3_Stato di Progetto v.2026.pdf.p7m</i>
8	<i>Elaborato grafico - Piante e prospetti cabine di consegna di progetto (elaborato integrativo)</i>	<i>01354800052-13022026-1738.660_4.TAV.4_Progetto Cabine v.2026.pdf.p7m</i>
9	<i>Fotoinserimenti integrativi</i>	<i>01354800052-13022026-1738.660_5.TAV.5_Fotoinserimenti v.2026.pdf.p7m</i>
10	<i>Scheda tecnica tipologia pannelli fotovoltaici</i>	<i>01354800052-13022026-1738.660_6.Scheda Pannelli FV.pdf.p7m</i>

Distinti saluti

*Il Funzionario Istruttore  
Arch. Ombretta Goitre*

**Il Dirigente del Settore  
Arch. Caterina Silva**

*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*